

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni nn. 192/04, 249/05, 108/06, 17/07, ARG/gas 55/09, 62/09, 69/09, 105/09, 27/10, 99/11, 128/11, ARG/com 146/11, ARG/gas 180/11, 131/2012/R/COM, 166/2012/R/GAS, 352/2012/R/GAS, 229/2012/R/GAS, 540/2012/R/GAS, 555/2012R/GAS, 96/2013/R/A, 266/2014/R/COM, 117/2015/R/GAS, 258/2015/R/COM, 418/2015/R/COM, 100/2016/R/COM, 102/2016/R/COM, 302/2016/R/COM, 463/2016/R/COM, 466/2016/R/GAS, 77/2018/R/COM. 440/2022/R/GAS E 576/2025/R/GAS

Valido dall'1 gennaio 2026

Deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04

Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 luglio 2004

Visti:

- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la direttiva 2003/55/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2003;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000 n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 150/00;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2001, n. 229/01;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02 (di seguito: deliberazione n.122/02);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2004, n. 55/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 69/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;

- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04;
- il documento per la consultazione dell'1 aprile 2003, recante "Garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete" (di seguito: documento per la consultazione 1 aprile 2003).

Considerato che:

- le disposizioni di cui all'articolo 24 comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa di distribuzione, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese di distribuzione a detti criteri; e che in particolare, l'impresa di distribuzione sia tenuta a predisporre il proprio codice di rete entro i tre mesi successivi dall'adozione di detti criteri;
- il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:
 - a) l'accesso al servizio di distribuzione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e utenti;
 - b) l'erogazione del servizio di distribuzione, che consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e gli utenti;
- da quanto sopra consegue che il codice di rete per la distribuzione deve contenere:
 - a) regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l'impresa di distribuzione è tenuta a stipulare il relativo contratto;
 - b) condizioni generali del contratto di distribuzione che l'impresa di distribuzione è tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a);
- l'attività di distribuzione del gas in Italia è connotata da un numero elevato di imprese e da un elevato grado di frammentazione e di varietà delle forme organizzative; e che l'eccessiva eterogeneità dei codici di distribuzione che ne può conseguire determina un ostacolo all'apertura del mercato del gas alla concorrenza;
- le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1 aprile 2003 hanno evidenziato l'esigenza che i codici di rete adottati dall'impresa di distribuzione abbiano un contenuto quanto più omogeneo tra loro, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna impresa; e che a tal fine sia riconosciuto un ruolo propositivo alle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione.

Considerato che:

- il sistema nazionale del gas è caratterizzato da una strutturale integrazione tra gli impianti di distribuzione e le reti di trasporto che li alimentano nonché, in taluni casi, da un'integrazione funzionale tra impianti di distribuzione interconnessi tra loro;
- l'assetto di cui al precedente alinea evidenzia l'esigenza, ribadita dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione, di:
 - a) definire, nel caso di punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e reti di trasporto, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di soggetti titolari del gas

transitato, una disciplina univoca che assicuri una corretta imputazione tra tali soggetti di detto gas;

- b) assicurare, nel caso di impianti di distribuzione interconnessi tra loro, una gestione coordinata degli stessi tale da consentire all’utente di instaurare un solo rapporto per il servizio di distribuzione.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 122/02, l’Autorità ha definito una disciplina transitoria ed urgente delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione prevedendo, in considerazione dell’elevato numero dei punti di riconsegna, una disciplina semplificata che, per i punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard, solleva l’utente dall’onere di predeterminare il proprio impegno massimo di prelievo;
- conseguentemente, con la medesima deliberazione n. 122/02 è stato sancito il principio per cui l’impresa di distribuzione ha titolo ad applicare penali relative ai prelievi in eccesso rispetto agli impegni assunti, limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard; e che, a tal fine, l’articolo 19, comma 1 della predetta deliberazione prevede che “nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti sulla quantificazione di tali penali, l’esercente l’attività di distribuzione richiede il pagamento delle stesse a titolo di conguaglio successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di accesso al servizio di distribuzione, di cui all’articolo 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n.164/00”;
- dalle osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1 aprile 2003 emerge l’esigenza di mantenere un regime delle condizioni di accesso diversificato in funzione dell’entità del prelievo annuo stimato, consentendo, in particolare:
 - a) all’impresa di distribuzione di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati fino a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo sulla base dei soli dati di potenzialità degli impianti;
 - b) all’utente, ai fini di un efficiente utilizzo del sistema, di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati superiori a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo commisurati alle esigenze del cliente allacciato a tale punto;
 - c) all’impresa di distribuzione di applicare all’utente, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), penali per superamento degli impegni di prelievo da questi assunti;
- la disciplina dei tempi di realizzazione degli allacciamenti e delle attivazioni di punti di riconsegna in bassa pressione, definita dall’Autorità con la deliberazione n. 47/00, implica che l’impresa di distribuzione effettui, in fase di preventivazione dell’allacciamento, le relative verifiche tecniche necessarie per consentire l’accesso al servizio; e che tali punti di riconsegna sono caratterizzati da consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard.

Considerato infine che:

- ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di distribuzione, nonché dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete, l'Autorità necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;
- per assicurare il libero accesso al servizio di distribuzione a parità di condizioni, è necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla descrizione dell'impianto, ai piani di estensione, di potenziamento e di manutenzione.

Ritenuto che:

- al fine di garantire l'omogeneità del contenuto dei codici di rete per la distribuzione, nel rispetto dell'autonomia delle singole imprese, sia opportuno, ad integrazione della disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di distribuzione, definire mediante il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, un codice di rete tipo il cui contenuto possa essere adottato da ciascuna impresa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- in conseguenza di quanto sopra, sia necessario prevedere che il termine entro il quale, ai sensi del citato articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, l'impresa di distribuzione debba predisporre il proprio codice di rete, decorra dall'adozione da parte dell'Autorità del predetto codice di rete tipo;
- sia opportuno prevedere una disciplina unitaria che nei punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e rete di trasporto, assicuri una corretta imputazione del gas transitato tra i soggetti titolari di tale gas;
- sia opportuno prevedere che le imprese di distribuzione che gestiscono impianti interconnessi con reti di trasporto o con altri impianti di distribuzione concludano con le imprese che gestiscono le rispettive infrastrutture, appositi accordi per la gestione coordinata delle interconnessioni;
- sia opportuno definire una disciplina delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione differenziata in funzione dell'entità del prelievo annuo stimato, prevedendo in particolare che:
 - a) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo degli utenti siano determinati sulla base dei soli dati di potenzialità degli impianti;
 - b) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo siano definiti dagli utenti nella richiesta di accesso;
- sia opportuno escludere dall'applicazione della disciplina sopra descritta, le richieste di accesso al servizio relative ai punti di riconsegna con consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard;
- sia necessario, anche ai fini degli eventuali conguagli previsti dall'articolo 19, comma 1, della deliberazione n. 122/02, definire un sistema di penali che l'impresa di distribuzione è legittimata ad applicare agli utenti nel caso di mancato rispetto degli impegni di prelievo dai medesimi assunti nei punti di riconsegna con consumi superiori a 200.000 metri cubi standard;

- sia opportuno, relativamente alle ipotesi di accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali in precedenza serviti da altri utenti, definire una procedura semplificata che preveda che il nuovo utente subentri nei medesimi impegni di prelievo in precedenza assunti dall'utente uscente per fornire il medesimo cliente finale;
- sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere all'Autorità e da comunicare agli utenti che intendono accedere al servizio di distribuzione

DELIBERA

TITOLO 1 **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) nonché le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS recante il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*Settlement*)” (di seguito: TISG) e le seguenti ulteriori definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - **categoria d'uso** è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dell'utilizzo del gas;
 - **classe di prelievo** è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore significativo;
 - **impianto di distribuzione** è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;
 - **massimo prelievo orario contrattuale** è il valore della portata massima corrispondente al dato di potenzialità massima richiesta dal cliente finale, o in assenza di questa alla portata massima del gruppo di misura installato;
 - **operatore prudente e ragionevole** è il soggetto gestore di una attività che mette in opera nell'esecuzione delle proprie obbligazioni il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messo in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte;

- **periodo annuale di esercizio dell'impianto termico** è il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9, comma 2 e successive modificazioni; per la zona climatica F definita all'articolo 2, comma 1, del medesimo Decreto si assume convenzionalmente come periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno;
- **profilo di prelievo** è la ripartizione temporale dei prelievi per il punto di riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo;
- **profilo di prelievo standard** è il profilo di prelievo normalizzato definito sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100;
- **punto di consegna dell'impianto di distribuzione**, o punto di consegna, è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
- **punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione**, o punto di riconsegna, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale;
- **punto di riconsegna della rete di trasporto** è il punto fisico delle reti o dell'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'utente del servizio di trasporto e la misurazione del gas;
- **RTDG** è la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante la “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” approvata con la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- **switching** è:
 - a) la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso punto di riconsegna attivo;
 - b) l'attribuzione ad un utente della distribuzione di un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato;
- **TIF** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- **TIMG** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 recante “Testo Integrato Morosità Gas”;
- **TIVG** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane;

- **TUDG** è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;
- **utente del servizio di distribuzione**, o utente, è l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e la neutralità nell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione, inteso come l'utilizzo di un impianto di distribuzione o di porzioni di esso mediante il prelievo, ad uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o dell'impianto direttamente o indirettamente interconnesso.
- 2.2 Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio in impianti di distribuzione interconnessi, esse, entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono accordi di gestione funzionali all'utilizzo di cui al precedente comma 2.1. Tali accordi sono trasmessi all'Autorità nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro conclusione.
- 2.3 Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio su diverse porzioni del medesimo impianto, esse, entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono mediante accordi le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione dell'impianto. Tali accordi sono trasmessi all'Autorità nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro conclusione.

Articolo 3

Criteri generali per l'adozione e l'aggiornamento del codice di rete

- 3.1 L'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dal presente provvedimento, adotta un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità.
- 3.2 In seguito all'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui al precedente comma 3.1, l'impresa di distribuzione adotta il proprio codice di rete, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00:
 - a) adottando la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita dichiarazione scritta trasmessa all'Autorità; ovvero
 - b) redigendo tale codice sulla base dello schema di codice di rete allegato al presente provvedimento (Allegato A).
- 3.3 Qualora l'impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete secondo quanto disposto dal comma 3.2, lettera a), l'approvazione di competenza dell'Autorità si intende rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione ivi

prevista. In tale caso, l'impresa di distribuzione ha facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate.

- 3.4 L'Autorità, con il medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con cadenza di norma annuale:
 - gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a);
 - gli aggiornamenti dei codici di rete predisposti dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera b).
- 3.5 L'impresa di distribuzione che ha adottato il proprio codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera a), eventualmente aggiornato ai sensi del comma 3.4, in ogni momento ha facoltà di rinunciare a tale codice che resterà comunque in vigore sino all'approvazione da parte dell'Autorità del codice di rete predisposto dalla medesima impresa ai sensi del comma 3.2, lettera b).
- 3.6 L'Autorità pubblica ed aggiorna, nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it), l'elenco delle imprese di distribuzione che hanno adottato il codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera a).
- 3.7 L'impresa di distribuzione rende pubblico il codice di rete, eventualmente predisposto ai sensi del comma 3.2, lettera b), ed i relativi aggiornamenti, entro 15 (quindici) giorni dalla loro approvazione da parte dell'Autorità.

Articolo 4

Descrizione dell'impianto di distribuzione

- 4.1 L'impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito internet, la seguente documentazione:
 - a) l'elenco degli impianti di distribuzione nei quali insistono i punti di riconsegna gestiti dall'impresa di distribuzione;
 - b) l'elenco dei comuni dove è svolto il servizio di distribuzione;
 - c) l'elenco delle sedi presso le quali l'impresa rende disponibili le informazioni di cui al successivo comma 4.2;
 - d) l'elenco dei punti di consegna gestiti dall'impresa di distribuzione, con i relativi codici identificativi, per ciascun impianto di cui alla lettera a);
 - e) specifiche di pressione gas ai punti di consegna fisici dell'impianto di distribuzione;
 - f) relativamente agli impianti nei quali l'impresa di distribuzione eventualmente eserciti il servizio nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, l'individuazione della porzione di impianto gestita nonché delle porzioni gestite da altre imprese opportunamente indicate;
 - g) nel caso di impianti di distribuzione interconnessi con impianti gestiti da altre imprese di distribuzione, i dati identificativi dell'interconnessione, nonché l'elenco dei punti di consegna.

- 4.2 Presso le sedi di cui al precedente comma 4.1, lettera c), l'impresa di distribuzione rende disponibili agli utenti interessati che ne facciano richiesta, informazioni tecniche e descrittive degli impianti di distribuzione, compresa la rappresentazione planimetrica degli impianti stessi.

Articolo 5

Codice identificativo del punto di riconsegna

- 5.1 Ogni punto di riconsegna appartenente ad un impianto di distribuzione o porzione di impianto gestito dall'impresa di distribuzione è identificato da un codice numerico univoco su base nazionale ("xxxxnnnnnnnn"), denominato "PdR", così composto:
- le prime 4 cifre (xxxx) corrispondono al codice dell'impresa di distribuzione attiva sul punto al momento della codifica ("Codice distributore per codifica PdR" assegnato dall'Autorità a ciascuna impresa di distribuzione nell'ambito dell'anagrafica unica di cui alla deliberazione GOP 35/08);
 - le successive 10 cifre (nnnnnnnnnn) corrispondono ad un codice numerico, univoco nell'ambito dell'Impresa di distribuzione che lo codifica.
- 5.2 Il codice identificativo assegnato rimane invariato nel tempo anche in caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altra impresa di distribuzione.
- 5.3 L'impresa di distribuzione, una volta attribuito il codice identificativo del punto di riconsegna, lo rende disponibile all'utente che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura.
- 5.4 Il codice identificativo del punto di riconsegna costituisce l'elemento univoco per l'individuazione del punto stesso ai fini delle richieste di prestazioni che lo interessano.
- 5.5 Il codice identificativo del punto di riconsegna, una volta reso disponibile dall'impresa di distribuzione all'utente, e il codice del punto di consegna che alimenta l'impianto di distribuzione a cui appartiene il punto di riconsegna, dovranno essere comunicati dall'esercente l'attività di vendita al cliente finale, anche mediante il loro inserimento su tutte le fatture commerciali. Gli esercenti l'attività di vendita dovranno riportare i codici di cui sopra in ciascuna fattura emessa nei confronti di tutti i propri clienti finali.

Articolo 6

Programmi di estensione, potenziamento e manutenzione

- 6.1 L'impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito internet, per ciascun impianto di distribuzione, o per la porzione di impianto gestita, la seguente documentazione:
- a) il piano annuale degli interventi di sviluppo dell'impianto, concordati con l'ente concedente, con particolare evidenza delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di estensione e di potenziamento;
 - b) il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio su uno o più punti di riconsegna, con l'identificazione della tipologia d'intervento, della sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione

programmati. Il piano si riferisce ai soli interventi programmabili autonomamente dall'impresa di distribuzione e che comportano sospensioni del servizio di distribuzione superiori a 16 ore. Le sospensioni dell'erogazione del servizio, su uno o più punti di riconsegna, con durata inferiore a 16 ore o che dovessero derivare da interventi svolti a seguito di richieste di clienti finali o di utenti del servizio di distribuzione per i quali la deliberazione n. 168/04 prevede tempi massimi di esecuzione, non saranno riportate nel piano mensile, ferme restando le modalità di preavviso previste dalla medesima deliberazione.

- 6.2 Nella redazione dei piani di cui al comma 6.1, l'impresa di distribuzione tiene conto dei piani delle imprese di distribuzione che gestiscono impianti di distribuzione interconnessi o altre porzioni del medesimo impianto, in base agli accordi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nonché dei piani pubblicati dalle imprese di trasporto.
- 6.3 La pubblicazione del piano annuale è effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno ed aggiornata annualmente.
- 6.4 La pubblicazione del piano mensile è effettuata entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a decorrere dal terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui all'articolo 3.
- 6.5 L'impresa di distribuzione può modificare il contenuto del piano mensile pubblicato riprogrammando gli interventi entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2. A partire da tale data, i tempi e le modalità degli interventi descritti assumono per l'impresa di distribuzione valore vincolante.
- 6.6 Nel caso in cui il piano mensile pubblicato non venga rispettato nei tempi e nelle modalità descritte per cause imputabili all'impresa di distribuzione con esclusione di cause di forza maggiore o cause imputabili a terzi, l'impresa di distribuzione è tenuta a risarcire eventuali costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato prelievo e previa esibizione di idonea documentazione.

Articolo 7

Dati di prelievo e profili di prelievo standard

Soppresso

Articolo 8

Registro di dati, informazioni e documenti da tenere a fini regolatori

- 8.1 L'impresa di distribuzione, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, tiene un registro elettronico di tutti i punti di riconsegna, corredata dai dati e dalle informazioni di cui al comma 13.6.
- 8.2 L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito, o per la porzione di impianto gestita, e per ogni mese, le informazioni riguardanti le richieste di accesso di cui all' articolo 12 e all'articolo 13 nonché, per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, i dati dei prelievi occorrenti all'allocazione, per singolo utente, presso il punto di consegna dell'impianto distribuzione.
- 8.3 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai commi 12.1, lettera c) e 12.3 l'utente della distribuzione dovrà comunicarne

la variazione all’impresa di distribuzione entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione medesima o dalla data in cui l’utente stesso ne viene a conoscenza. Analogamente l’utente dovrà comunicare ogni modifica dei dati di cui al comma 13.3, lettere a4), a5), a8), a10) e a11).

- 8.4 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere realizzata secondo le modalità definite ai sensi del comma 1ter.6 della deliberazione ARG/com 146/11.
- 8.5 L’impresa di distribuzione garantisce il costante aggiornamento del registro elettronico di cui al precedente comma 8.1, archiviando le relative informazioni storiche per almeno 5 (cinque) anni solari.

Articolo 9

Obblighi informativi a vantaggio del responsabile del bilanciamento

- 9.1 L’impresa di distribuzione di riferimento rende noto al responsabile del bilanciamento, mediante l’apposita piattaforma informatica da questi messa a disposizione, per singolo punto di consegna:
 - a) i dati identificativi di tutti gli utenti della rete alimentata dal dato punto di consegna;
 - b) le eventuali variazioni dei suddetti dati nei termini definiti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del TISG.
- 9.2 Ciascuna impresa di distribuzione sottesa è tenuta a comunicare all’impresa di distribuzione di riferimento i dati di cui al precedente comma nelle tempistiche e secondo le modalità da quest’ultima definite.
- 9.3 Nei casi di richiesta di accesso per attivazione della fornitura di punti di riconsegna ai sensi dell’articolo 13, che costituiscono prima richiesta di accesso con riferimento ad un punto di consegna della rete di distribuzione, l’impresa di distribuzione effettua quanto previsto al precedente comma 9.1, lettera a), entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Articolo 10

Obblighi informativi a vantaggio dell’impresa di trasporto

Soppresso

Articolo 11

Obblighi di coordinamento tra le imprese di distribuzione e l’impresa di trasporto

- 11.1 Le imprese di distribuzione, in forma singola o associata, entro 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, concordano con le imprese di trasporto le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all’ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto, nonché le verifiche necessarie alla coerenza dei processi di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione con particolare riferimento ai punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto. L’accordo è trasmesso all’Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla sua conclusione.

Articolo 12

Requisiti per lo switching e dati identificativi dell’utente richiedente

- 12.1 L'utente della distribuzione che intende richiedere lo *switching* deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
- a) avere la disponibilità, alla data di inizio della fornitura, di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso;
 - b) avere adempiuto alle eventuali obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default*, decorsi 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura inerente il periodo di erogazione del servizio di *default*;
 - c) fornire, qualora non ancora presentate al soggetto destinatario della richiesta le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti:
 - i. la categoria di appartenenza, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 164/00 nonché, nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale a clienti finali, la dichiarazione di essere regolarmente iscritti nell'elenco del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 30 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, nonché del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 19 maggio 2025; nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, l'indicazione relativa all'uso del gas naturale;
 - ii. la disponibilità, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
 - iii. la titolarità dei poteri di rappresentanza, nel caso in cui la documentazione attestante i dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto all'accesso o da altro soggetto munito di procura speciale.
- 12.2 L'utente della distribuzione fornisce le informazioni circa i requisiti di cui al comma 12.1 all'impresa di distribuzione.
- 12.3 L'utente della distribuzione è tenuto a fornire all'impresa di distribuzione, qualora non siano già a sua disposizione, i seguenti dati identificativi:
- I. ragione sociale;
 - II. sede legale;
 - III. partita I.V.A. e codice fiscale;
 - IV. l'indirizzo di recapito delle fatture;
 - V. il recapito telefonico, l'indirizzo della sede operativa e i nominativi di riferimento;
 - VI. domicilio eletto ai fini del contratto.
- 12.4 L'utente della distribuzione ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni dei dati di cui al comma 12.1, lettera c) e del comma 12.3 secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8.3.

- 12.5 L'impresa di distribuzione rende disponibile al SII entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di cui al comma 12.1 secondo modalità da quest'ultimo definite, l'elenco aggiornato degli utenti che soddisfano i requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione con riferimento a ciascun impianto di distribuzione.
- 12.6 L'utente della distribuzione che adempie alle previsioni di cui ai commi 12.1 e 12.3 può presentare:
- richieste di accesso per attivazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 13;
 - richieste di *switching* secondo le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.

Articolo 13

*Switching relativo ad un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato
(accesso per attivazione della fornitura)*

- 13.1 Lo *switching* nel caso di attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione è disciplinato dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal Titolo II della deliberazione 40/2014/R/gas e successive modificazioni ed integrazioni.

13.2 *Soppresso*

13.2bis *Soppresso*

- 13.3 In occasione della richiesta di *switching*, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità in materia di accertamento degli impianti di utenza gas ai fini dell'attivazione della fornitura, l'utente richiedente deve fornire:

- l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede lo *switching*, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni:
 - codice identificativo del punto di riconsegna;
 - matricola del contatore, ove quest'ultimo sia installato;
 - ubicazione del punto di riconsegna, ove il contatore non sia installato;
 - nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo (sede legale se si tratta di una ragione sociale) del cliente finale nonché nome, cognome ed indirizzo del destinatario della fattura (se diverso dal cliente finale) e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;
 - dati necessari per l'identificazione del suo profilo di prelievo standard ai sensi dell'articolo 7 del TISG, completi di eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - prelievo annuo previsto;
 - potenzialità massima richiesta dal cliente finale;

- a8) potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;
- a9) *soppresso.*
- a10) eventuali agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale;
- a11) tipologia del punto di riconsegna, ai sensi del comma 2.3 del TIVG.

Per richieste riguardanti punti di riconsegna non appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso, la richiesta di *switching* potrà essere inoltrata trascorsi 6 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 12.1, lettera c), punto ii..

- 13.4 L'impresa di distribuzione segnala all'utente la presenza di errori materiali o l'eventuale incompletezza delle informazioni di cui ai commi 12.1, lettera c) e 12.3 e dei dati di cui alla lettera a) del comma 13.3, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o l'eventuale completamento delle informazioni e dei dati.
- 13.5 Una volta accertato che la richiesta sia completa e corretta degli elementi di cui ai commi 12.1, 12.3 e 13.3 e che l'utente della distribuzione abbia adempiuto alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* ai sensi del comma 12.1, lettera b) l'impresa di distribuzione consente l'accesso presso i punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi entro i tempi per l'attivazione di cui alla deliberazione 168/04 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del TIMG.
- 13.5bis L'impresa di distribuzione verifica l'adempimento dell'utente alle obbligazioni di pagamento di cui al comma 12.1, lettera b) utilizzando informazioni comunicate dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi del comma 6.6 della deliberazione 249/2012/R/gas.
- 13.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione, l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:
 - il dato di cui al comma 13.3, lettera a1), a partire dalla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
 - i dati di cui al comma 13.3, lettere a2), a3), a4), a10) e a11) e la tipologia di profilo di prelievo corrispondente ai dati di cui alla lettera a5) del comma 13.3, forniti dall'utente;
 - il massimo prelievo orario contrattuale;
 - il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
 - la lettura di avvio del servizio di distribuzione;
 - la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
 - la presenza di un convertitore dei volumi;

- la classe del contatore e l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.

Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni dei dati di cui ai commi 12.1, lettera c), 12.3 e 13.3 secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8.3.

13.7 Soppresso.

13.8 L'impresa di distribuzione, nel caso di richieste di *switching* o di incremento del massimo prelievo orario contrattuale conseguente ad una modifica della potenzialità massima richiesta dall'impianto del cliente finale, verifica la compatibilità della richiesta con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico. Qualora detta verifica dia esito negativo, entro i tempi previsti dalla deliberazione 168/04 in tema di preventivazione, l'impresa di distribuzione comunica al richiedente l'impossibilità di dar seguito alla richiesta indicando, se esistono soluzioni tecniche per quanto di sua competenza, la possibilità di richiedere un preventivo per modificare l'impianto di distribuzione. Nel caso in cui non venga indicata tale possibilità, il rifiuto di accesso deve essere comunicato con atto scritto e motivato, trovando applicazione quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 164/00.

Articolo 14

Accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna

Soppresso.

Articolo 15

Rilevazione e messa a disposizione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti

Soppresso

Articolo 16

Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione

Soppresso

Articolo 17

Sospensione dell'erogazione del servizio di distribuzione

- 17.1 L'impresa di distribuzione provvede a organizzare il servizio sostitutivo necessario a garantire l'alimentazione dei punti di riconsegna interessati, sostenendo i costi di tale servizio e ripartendo i costi relativi alla materia prima tra gli utenti interessati dal servizio sostitutivo, nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio per:
- a) interventi di manutenzione;
 - b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell'impianto di distribuzione;

- c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi;
- 17.2 L'impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano sospensione dell'erogazione del servizio e li rende pubblici per mezzo dei piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). Essa può riprogrammare tali interventi, dandone tempestivamente comunicazione agli utenti interessati; in ogni caso tale comunicazione di riprogrammazione deve avvenire con un anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore rispetto alla data di esecuzione dell'intervento programmata.
- 17.3 In relazione ad interventi programmati di cui al comma 17.2, qualora uno o più utenti interessati da un intervento ne richiedano la riprogrammazione entro il giorno 15 del mese precedente al mese in cui è previsto l'intervento, l'impresa di distribuzione verifica la possibilità di accettare la richiesta e comunica l'esito della verifica entro il giorno 25 del mese precedente all'intervento a tutti gli utenti interessati. Qualora uno dei termini indicati nel presente comma ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, tale termine è rimandato al primo giorno lavorativo seguente. La riprogrammazione non comporta oneri aggiuntivi a quelli indicati nel presente articolo a carico gli utenti.
- 17.4 Nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio, l'impresa di distribuzione effettua quanto nelle proprie disponibilità, usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, affinché il periodo di sospensione sia limitato al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento, impegnandosi ad avvertire tempestivamente gli utenti interessati dalla sospensione del servizio nei casi di sospensione non programmati.
- 17.5 In tutti i casi in cui il servizio sostitutivo sia effettuato mediante carro bombolaio, l'impresa di distribuzione è responsabile dell'odorizzazione del gas.

Articolo 18

Verifica del massimo prelievo orario

- 18.1 Il massimo prelievo orario contrattuale associato al punto di riconsegna rimane invariato sino alla cessazione del servizio di distribuzione o sino alla sua variazione, richiesta dall'utente ed accettata dall'impresa di distribuzione.
- 18.2 Per punti di riconsegna con prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard, prelievi non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato e/o con i dati forniti dall'utente all'atto della richiesta di accesso, valutati dall'impresa di distribuzione in un lasso di tempo sufficientemente ampio al fine di non penalizzare fenomeni di avviamento o meramente temporanei, danno diritto all'impresa di distribuzione, previa comunicazione all'utente interessato, di effettuare verifiche sulle condizioni di prelievo del gas.
- 18.3 L'utente, debitamente avvisato, ha la facoltà di presenziare alle operazioni di verifica.
- 18.4 Qualora l'impresa di distribuzione rilevi, in seguito alle verifiche di cui sopra, la presenza di uno o più prelievi eccedenti, per un valore maggiore del 10% del valore del massimo prelievo orario contrattuale o non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato, può, al fine di ottemperare agli obblighi di servizio pubblico a cui la stessa è assoggettata e per consentire la corretta determinazione del volume di gas prelevato, eseguire gli interventi tecnici ritenuti necessari per

evitare ulteriori condizioni anomale di prelievo e la conseguente non corretta rilevazione del gas prelevato da parte degli strumenti di misura installati presso il punto di riconsegna (ad esempio: mediante inserimento di una valvola limitatrice, sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura).

- 18.5 In relazione all'esito positivo della verifica eseguita, l'impresa di distribuzione addebiterà all'utente, con le modalità di fatturazione riportate nel proprio codice di rete, i costi degli interventi eseguiti e il costo della verifica stessa. L'impresa di distribuzione è tenuta a fornire all'utente idonea documentazione tecnica attestante le risultanze della verifica.
- 18.6 Nel caso di sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura, l'impresa di distribuzione provvederà, una volta eseguito l'intervento, ad aggiornare il valore del massimo prelievo orario contrattuale.
- 18.7 Ai fini delle verifiche, per i punti di riconsegna provvisti di apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei valori di prelievo orario, i valori stessi sono determinati dagli apparecchi medesimi.
- 18.8 Per i punti di riconsegna privi di tali apparecchiature, i valori del massimo prelievo orario sono determinati con prove in campo utilizzando la seguente formula:

$$P_{or} = \frac{P_{prova} * 3600 * Z}{N}$$

dove

- P_{or} è il massimo prelievo orario;
- P_{prova} è il prelievo nel periodo di prova;
- N sono i secondi della prova;
- Z assume:
 - per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume il valore del coefficiente di conversione C di cui alla RTDG, articolo 38;
 - per punti di riconsegna dotati di correttore di volume, il valore uguale a 1 (essendo il prelievo nel periodo di prova già rilevato mediante il dispositivo di correzione dei volumi).

Articolo 19

Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto

Soppresso

Articolo 20

Allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto

Soppresso

Articolo 21

Monitoraggio del gas immesso e prelevato

Soppresso

Articolo 22

Determinazione del potere calorifico superiore convenzionale p_t del gas naturale

- 22.1 In un impianto di distribuzione con singolo punto di consegna, l'impresa di distribuzione determina il potere calorifico superiore convenzionale p_t per l'anno t secondo la seguente formula:

$$p_t = \frac{\sum_{i=1}^{12} V_i \cdot PCS_i}{\sum_{i=1}^{12} V_i}$$

dove:

- PCS_i è il potere calorifico superiore mensile del gas, determinato dall'impresa di trasporto come media dei valori dei PCS giornalieri ponderati per i volumi giornalieri, consegnato in ciascun punto di consegna in ogni mese i del precedente anno civile $t - 1$;
 - V_i sono i volumi mensili, espressi in standard metri cubi, consegnati in ciascun punto di consegna nel precedente anno civile $t - 1$.
- 22.2 In un impianto di distribuzione con n punti di consegna, l'impresa di distribuzione determina il potere calorifico convenzionale per l'anno t secondo la seguente formula:

$$p_t = \frac{\sum_{j=1}^n V_j \cdot p_j}{\sum_{i=1}^n V_j}$$

dove:

- p_j è il potere calorifico superiore convenzionale del gas in ogni punto di consegna j determinato ai sensi del comma 22.1;
 - V_j sono i volumi annui, espressi in standard metri cubi, consegnati nei punti di consegna nell'impianto di distribuzione nel precedente anno civile $t - 1$.
- 22.3 L'impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunica all'impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del potere calorifico superiore convenzionale p_t determinati ai sensi del presente articolo.
- 22.4 L'impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet, entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile. L'impresa di trasporto mantiene inoltre pubblicati i valori relativi ai due anni precedenti.

- 22.5 Nel caso in cui nel corso dell'anno $t-1$ due o più impianti di distribuzione vengano interconnessi, l'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, l'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna, con la comunicazione di cui al comma 22.3 trasmette all'impresa di trasporto:
- il valore del termine p_t calcolato ai sensi del comma 22.2;
 - il valore del termine p_{t-1} calcolato ai sensi del comma 22.2;
- 22.6 L'impresa di trasporto trasmette, entro il 30 marzo di ciascun anno, all'Autorità l'eventuale elenco delle imprese di distribuzione che non hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 22.3 entro i termini previsti, per le valutazioni sui seguiti di competenza.

Articolo 23

Responsabilità e gestione degli impianti di misura presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione

- 23.1 Sono a carico dell'impresa di distribuzione gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale relativi all'impianto di misura.
- 23.2 Qualsiasi modifica apportata all'impianto di misura del punto di consegna della rete di distribuzione è preventivamente comunicata dall'impresa di distribuzione all'impresa di trasporto.
- 23.3 Gli utenti del servizio di distribuzione presso un punto di consegna e gli utenti del servizio di trasporto che li riforniscono, direttamente o indirettamente, presso il corrispondente punto di riconsegna del sistema trasporto, possono chiedere all'impresa di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso l'impianto di misura.
- 23.4 I costi della verifica di cui al comma 23.3 sono addebitati all'utente che la richiede. Nel caso in cui dalle verifiche risulti un funzionamento non corretto dell'impianto di misura, il costo delle verifiche è addebitato all'impresa di distribuzione.

Articolo 24

Fatturazione e pagamento

- 24.1 Il servizio di distribuzione viene fatturato dall'impresa di distribuzione agli utenti con periodicità mensile. Ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione l'impresa di distribuzione utilizza i dati di misura effettivi o stimati, nonché le autolettture validate, messi a disposizione all'utente del servizio di distribuzione ai sensi del TIVG. La trasmissione delle fatture agli utenti è effettuata con anticipo via fax o posta elettronica o mediante supporto informatico e conferma per lettera.
- 24.1bis Nel caso in cui l'utente rilevi la presenza di anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, questi può richiederne la rettifica entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi. L'impresa di distribuzione ha l'obbligo di fornire per iscritto i necessari chiarimenti entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
- 24.2 Gli importi versati a titolo di corrispettivo per il servizio di distribuzione, basati su dati di prelievo stimati, sono soggetti a conguaglio a seguito di disponibilità da parte

dell'impresa di distribuzione di dati di prelievo effettivi e validati, comprese le autolettture validate ai sensi del TIVG.

- 24.3 Nella documentazione di fatturazione sono riportati i codici identificativi dei punti di riconsegna a cui la fattura si riferisce, di cui all'articolo 5.
- 24.4 La data di scadenza utile per il pagamento delle fatture da parte dell'utente non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di fine mese di emissione della fattura. In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica, o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo seguente.
- 24.5 Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione può applicare sulla stessa una indennità di mora sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente comma 24.5, applicando interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso.
- 24.6 Nel caso di morosità dell'utente, l'impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria di cui all'articolo 26.
- 24.7 Il mancato pagamento delle fatture non costituisce motivazione per la risoluzione di diritto del contratto. In tal caso l'impresa di distribuzione ha facoltà di procedere ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26bis.

Articolo 25

Inadempimento dell'utente della distribuzione cui è stato erogato il servizio di default trasporto

- 25.1 Qualora, decorso il termine di cui al comma 12.1, lettera b), l'utente non abbia adempiuto alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati dall'impresa maggiore di trasporto o dal fornitore transitorio nell'ambito del servizio di *default* di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas, tutti i contratti di distribuzione dell'utente medesimo sono risolti.
- 25.2 Il SII, in seguito alle comunicazioni di cui al comma 7.3bis o di cui al comma 7.4 o al comma 13.5 della deliberazione 249/12/R/gas, entro un giorno lavorativo notifica la perdita da parte dell'utente del requisito di accesso di cui al comma 12.1, lettera b) a tutte le imprese di distribuzione interessate, secondo le modalità definite dal Gestore del SII.
- 25.3 Tutte le imprese distributrici, in seguito alla notifica di cui al comma precedente 25.2, risolvono i contratti di distribuzione e ne danno comunicazione al SII.
- 25.4 Il SII provvede, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 25.3, a comunicare all'utente inadempiente e alle imprese di distribuzione l'elenco dei PdR associati all'utente inadempiente e la data a decorrere dalla quale saranno attivati i servizi di ultima istanza in assenza di una richiesta di *switching* da parte di un nuovo utente.
- 25.5 Il SII, entro i medesimi termini di cui al precedente comma 25.4, provvede a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall'utente

inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di distribuzione relativo all'utente della distribuzione cui la stessa risulta associata.

- 25.6 Il SII provvede, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 25.3, ad inviare ai clienti finali titolari di punti di riconsegna associati all'utente inadempiente la comunicazione di risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'Articolo 41 del TIVG.
- 25.7 Il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza secondo le modalità e le tempistiche previste al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 25.8 Nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utente della distribuzione ai sensi del presente articolo, sino all'esito della procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'impresa di distribuzione e l'utente della distribuzione restano vicendevolmente obbligati alle previsioni della presente deliberazione necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai punti di riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.

Articolo 26 *Garanzia finanziaria*

- 26.1 L'impresa di distribuzione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, purché l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto di distribuzione di gas.
- 26.2 L'utente è tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, la garanzia finanziaria sino all'importo di sottoscrizione nel caso in cui l'impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell'importo dovuto dall'utente stesso, nei casi di cui all'articolo 24, comma 7.

Articolo 26bis

Inadempimento dell'utente, scioglimento del contratto e attivazione dei servizi di ultima istanza

- 26bis.1 In caso di scioglimento del contratto di distribuzione, per qualsiasi causa, l'impresa di distribuzione procede all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
- 26bis.2 In caso di inadempimento dell'utente del servizio l'impresa di distribuzione è tenuta a diffidare per iscritto l'utente del servizio di distribuzione ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 giorni.
- 26bis.3 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida di cui al comma precedente, qualora l'utente non adempia ai propri obblighi, il contratto si intende risolto e l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare all'utente medesimo la risoluzione del contratto e ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
- 26bis.4 Nel caso il rapporto contrattuale si risolva per inadempimento dell'utente della distribuzione, sino all'esito della procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'impresa di distribuzione e l'utente della distribuzione restano vicendevolmente obbligati

alle previsioni della presente deliberazione necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai punti di riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.

Articolo 27
Risoluzione delle controversie

- 27.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di distribuzione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti possono ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Articolo 27bis

Obblighi dell'utente del servizio di distribuzione e della controparte commerciale in caso di risoluzione contrattuale

- 27bis.1 Il presente articolo si applica nel caso in cui l'utente della distribuzione e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest'ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo.
- 27bis.2 L'utente della distribuzione non ha diritto a chiedere la chiusura del punto di riconsegna in caso di inadempimento della controparte commerciale.
- 27bis.3 L'utente della distribuzione che risolve il contratto con la controparte commerciale per inadempimento di quest'ultima ne dà comunicazione con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto del contratto, al SII, secondo le modalità di cui al Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 27bis.4 Sino a quando il punto di riconsegna interessato dalla risoluzione di cui al comma 27bis.3 resta nella titolarità dell'utente della distribuzione, in ragione delle tempistiche fissate dall'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, l'utente medesimo e la controparte commerciale restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del contratto necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai suddetti punti di riconsegna.
- 27bis.5 Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla risoluzione del contratto di cui al comma 27bis.3, la controparte commerciale comunica al cliente finale associato al punto di riconsegna interessato:
- che il contratto di fornitura si intende risolto, per avveramento della condizione di cui al comma 19.2 del TIMG in seguito all'avvenuta risoluzione del contratto da parte dell'utente della distribuzione;
 - la data in cui cessa l'esecuzione del contratto di vendita, coerente con i tempi previsti dal Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
 - che, a decorrere dalla data di cui alla precedente lettera b), la fornitura al cliente finale verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un'altra controparte commerciale, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

Articolo 28

Soppresso

Articolo 29

Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto

- 29.1 Fino al 31 dicembre 2012, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3, l'impresa di distribuzione può trasmettere all'impresa di trasporto e rendere disponibili agli utenti i dati di cui all'articolo 19 comma 1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati; nel caso di cui all'articolo 19, comma 3 la trasmissione dei dati all'impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto deve essere effettuata entro il quarto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno sette del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Fino allo stesso termine le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1 sono trasmesse entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione.
- 29.2 Fino al 31 dicembre 2012, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 e dall'articolo 20, comma 1, possono essere utilizzate le seguenti procedure:
- l'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto con la seguente modalità:
 - a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna sottesi ad un singolo punto di consegna, determina:
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - il totale mensile dei prelievi basati su misure;e sulla base dei profili di prelievo di cui all'articolo 7 del TISG:
 - il totale mensile dei prelievi stimati;
 - b) individua il quantitativo su base mensile, o giornaliera qualora disponibile, immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;
 - c) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui alla precedente lettera b), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui alla precedente lettera a), e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati mensili di cui alla medesima lettera a); nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e aprile detta ripartizione avviene tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna associati a categorie d'uso del gas con componente termica;
 - d) provvede ad aggregare i dati mensili in funzione dei profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 del TISG;
 - l'impresa di trasporto, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto:

- a) sulla base delle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14 determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile;
- b) effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 del TISG;
- c) individua il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto ripartendo le eventuali differenze giornaliere.

Articolo 30
Disposizioni finali

30.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

29 luglio 2004

Il Presidente: A. Ortis

ALLEGATO A

SEZIONE 1. INFORMAZIONE

CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO

- 1.1. Premessa
- 1.2. Norme di legge nazionali
- 1.3. Norme comunitarie
- 1.4. Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE

- 2.1. Premessa
- 2.2. Informazioni relative agli impianti di distribuzione gestiti
- 2.3. Principali attività di gestione di un impianto di distribuzione e loro descrizione

CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

- 3.1. Servizio principale
- 3.2. Prestazioni accessorie
- 3.3. Prestazioni opzionali

CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

- 4.1. Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni
 - 4.1.1. Sistemi predisposti dall'impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni
 - 4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
 - 4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi
- 4.2. Metodologia usata dall'impresa di distribuzione per la definizione dei codici identificativi dei punti di riconsegna
- 4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione
- 4.4. Definizione e pubblicazione di profili di prelievo relativi a categorie d'uso del gas
- 4.5. Obblighi informativi a carico degli utenti e dell'impresa di distribuzione
- 4.6. Utenti operanti su porzioni dello stesso impianto di distribuzione o su impianti di distribuzione interconnessi

SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

CAPITOLO 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

5.1. Richiesta di accesso

5.1.1. Richiesta di accesso a punti di riconsegna

5.2. Procedure di accesso

5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura

5.2.2. Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale

CAPITOLO 6. REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

6.1. Premessa

6.2. Gestione delle richieste di realizzazione di nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti

6.3. Criteri tecnico economici per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti

CAPITOLO 7. GARANZIE FINANZIARIE

7.1. Richiesta della garanzia finanziaria

7.2. Importo della garanzia finanziaria

7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria

SEZIONE 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

CAPITOLO 8. MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

8.1. Gestione delle richieste di prestazione

8.1.1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta

8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento

8.1.3. Eventuale verifica tecnica della fattibilità

8.1.4. Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito

8.2. Modalità operative di erogazione delle prestazioni

8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04

8.2.2. Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale

8.2.2.1. *Casi di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del contatore*

8.2.3. Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'utente, per morosità del cliente finale

8.2.3.1. Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale

8.2.3.2 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale

8.2.3.3 Cessazione amministrativa

8.2.4. Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

8.2.5. Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale

8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali

8.2.7. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04

8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al punto di riconsegna della rete di trasporto

8.2.9. Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00

8.2.10. Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'utente, al contatore/gruppo di misura per accertamento di eventuali manomissioni

CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO

9.1. Premessa

9.2. Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto

9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'allocazione da parte dell'impresa di distribuzione

9.2.2. Trasmissione dei dati funzionali all'allocazione all'impresa di trasporto

9.3. Verifica del massimo prelievo orario contrattuale per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard

SEZIONE 4. MISURA DEL GAS NATURALE

CAPITOLO 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA

10.1. Premessa

10.2. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna

10.3. Gestione degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna

10.4. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna

10.5. Gestione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna

CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS

- 11.1. Premessa
- 11.2. Misura del gas al punto di consegna dell'impianto di distribuzione
- 11.3. Misura del gas al punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione
 - 11.3.1. Modalità di misura del gas riconsegnato
 - 11.3.2. Criteri di controllo dei dati lettura
 - 11.3.3. Funzionalità dei gruppi di misura

SEZIONE 5. AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 12.1. Premessa
- 12.2. Tipologie di fattura
- 12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione
 - 12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione
 - 12.3.2. Altre tipologie di fattura
- 12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture
 - 12.4.1. Termini di emissione delle fatture
 - 12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture
 - 12.4.3. Modalità di trasmissione delle fatture
 - 12.4.4. Pagamento delle fatture
 - 12.4.5. Termine di pagamento
 - 12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

CAPITOLO 13. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

- 13.1. Limitazioni di responsabilità
- 13.2. Risoluzione anticipata del contratto
 - 13.2.1. Clausola risolutiva espressa
 - 13.2.2. Diffida ad adempiere
 - 13.2.3. Risoluzione per inadempimento dell'utente
- 13.3. Forza maggiore
 - 13.3.1. Definizione
 - 13.3.2. Effetti
 - 13.3.3. Notificazione della causa di forza maggiore

CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 14.1. Competenze dell'Autorità
- 14.2. Disposizioni transitorie
 - 14.2.1. Esame preventivo
 - 14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
 - 14.2.3. Perizia contrattuale
 - 14.2.4. Applicazione

ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

SEZIONE 6. QUALITÀ DEL SERVIZIO

CAPITOLO 15. QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

- 15.1. Qualità commerciale del servizio

CAPITOLO 16. SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

- 16.1. Sicurezza e continuità del servizio

CAPITOLO 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS

- 17.1. Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

CAPITOLO 18. QUALITÀ DEL GAS

- 18.1. Qualità del gas

SEZIONE 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

CAPITOLO 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

- 19.1. Interventi per la promozione dell'efficienza energetica

SEZIONE 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

CAPITOLO 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

- 20.1. Aggiornamento del codice di rete